

TAR LAZIO
Sez. II ter*Ricorso R.G.R. n. 1387/2011*

Ricorso R.G.R. n. 1387/2011 proposto dal Dott. Pier Edoardo Mulattiero, residente in Savona Via Beato Ottaviano 2/12 (Cod Fisc MLTPDR58A20L781N) assistito e rappresentato dagli Avv.ti Marco Barilati (C.F.: BRL MRC 63B24 D969T) e Luca Gabrielli (C.F.: GBR LCU 78E06 H501Z) - fax 06/48919194; indirizzo PEC: avv.lucagabrielli@cnfpec.it, domiciliato presso l'ultimo di essi in Roma, Via Nazionale n 200, contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Corpo Forestale dello Stato (CFS), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti; per l'annullamento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - CFS del 30.11.2010, a firma del Capo CFS che ha approvato la graduatoria di merito formata dal CdA nella seduta del 27.10.2010 a seguito di rinnovazione dello scrutinio per merito comparativo per la promozione a qualifica di 1° dirigente del CFS sui posti disponibili al 31.12.2005; ha nominato ora per allora, 1^ dirigenti del CFS, 66 funzionari; ha ammesso al corso di formazione i Dott.ri Cavaliere Giuseppe e Carlo Carbinì; di tutti gli atti della procedura e/o dei verbali (non conosciuti e di cui si chiede l'acquisizione istruttoria, se ed in quanto esistenti) e, quindi, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso tra i funzionari idonei alla frequentazione del corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di 1° dirigente per i posti disponibili e del conseguente diritto a concludere il relativo corso per la durata di tre mesi.

Il CFS ha concluso la suddetta procedura di rinnovo (avviata a seguito di numerose sentenze TAR Lazio e Cons. St., confermando in sostanza la graduatoria annullata con rimodulazione punteggi e senza rispettare le indicazioni dei Giudici cit. Da ciò l'impugnazione sotto i seguenti profili.

1) Violazione par condicio, art. 2909 c.c principi uguaglianza ragionevolezza trasparenza imparzialità e buona amministrazione ex artt 3 e 97 Cost in relazione a violazione art. 169 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, e s.m.i. Violazione sotto diversi profili dei criteri di massima adottati dal CdA CFS del 15 maggio 2007, dei principi: su previa determinazione dei criteri di valutazione; sulle procedure di scrutinio per merito comparativo (specie quelli sulle verbalizzazioni delle sedute). Difetto di motivazione, d'istruttoria illogicità contraddittorietà manifesta sviamento.

Nel rinnovo il CFS ha illegittimamente introdotto ulteriori sottocriteri disarticolando il punteggio complessivo cat. VIII in tanti sottopunteggi con relativi parametri di giudizio. Violando le indicazioni delle sentenze TAR e Cons St. cit. CFS non poteva introdurre *ex post* ulteriori sottocriteri/sottopunteggi non previsti il 15.5.2007. Negli atti acquisiti non v'è traccia di fase preparatoria sulle operazioni *minuziosamente* svolte dai "dirigenti superiori membri del CdA". Sub criteri/parametri e sub punt. non tengon conto delle indicazioni delle sentenze TAR e Cons Stato cit.

2) Medesimi vizi sotto altro profilo. La valutazione disarticolata e separata di singoli elementi di giudizio non fa apprezzare l'attitudine ad assumere le superiori responsabilità dirigenziali. Sub criteri/parametri ed i sub punteggi, miravano ad impedire una reale valutazione dell'attitudine dei singoli candidati ad assumere le superiori responsabilità dirigenziali ed a sopravvalutare candidati senza particolari incarichi di responsabilità. In particolare sulle sedi di servizio: doveva riconoscersi preminenza a sedi con incarichi dirigenziali e con maggiori difficoltà, senza confondere *funzioni svolte e sedi di servizio* con i *semplici incarichi di servizio e mansioni* (non dirigenziali). Sotto un secondo profilo non è possibile eludere



Cons St 6483/2010 modulando il punteggio cat. VIII così da stravolgere la valutazione complessivamente desumibile dalle precedenti sette categorie. Né era possibile attribuire punteggi sproporzionati a funzionari che non hanno rivestito incarichi particolari nel periodo di valutazione


3) Violazione par condicio, principi uguaglianza ragionevolezza trasparenza imparzialità e buona amministrazione ex artt 3 e 97 Cost, artt. 3, 9 e 10 L. n. 241/1990 in relazione a violazione art. 169 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, e s.m.i. Violazione criteri di massima CdA CFS del 15.5.2007 Difetto di motivazione istruttoria illogicità contraddittorietà manifesta sviamento. Disparità trattamento

L'11.10.2010 il ricorrente ha chiesto al CFS di *procedere al rinnovo della procedura applicando rigorosamente i principi delineati dai Giudici Amministrativi nelle due pronunce cit. sopra richiamate* Di tale istanza CFS non ha tenuto alcun conto.

4) Medesimi vizi del terzo motivo sotto altro profilo. Violazione art. 2909 c.c in relazione a sentenze cit.

La graduatoria annullata è stata confermata nella sua interezza sebbene la più gran parte dei candidati promossi avesse titoli inferiori a molti altri candidati (come il ricorrente). Chi ha proposto ricorso è stato ulteriormente retrocesso in graduatoria. L'esame comparato dei parametri e dei sub punteggi attribuiti ai vari candidati nella singole sottocategorie evidenziano rilevanti ed illogiche disparità di trattamento nella valutazione del ricorrente rispetto ai candidati promossi. "Funzioni svolte" e "Sedi" Il ricorrente ottiene in entrambe soli 2 punti, pur con 15 anni di comando e con altri incarichi con evidente, grave, disparità di trattamento rispetto a quasi tutti gli scrutinati promossi e/o che lo precedono in graduatoria come da nota, cui sono riconosciuti e sopravvalutati incarichi identici o inferiori. CFS confonde in un coacervo indistinto funzioni di comando e semplici incarichi/mansioni di natura non dirigenziale. "Organizzazione e gestione del personale": soli 2,5 punti contro il massimo (3) dato a candidati promossi con gli stessi apprezzabili risultati. "Capacità relazionali" (min. 1 punto max 3 punti): soli 2,5 punti senza considerare elementi valutati invece a candidati promossi cui è stato riconosciuto il punteggio massimo (3). "Personalità" soli 2 punti. Ai promossi 2,5 o 3 punti sebbene le "Motivazioni attitudine" riportate nelle loro schede siano generiche e tautologiche. E' chiaro che CFS non ha inteso affatto rimuovere i vizi rilevati da TAR e Cons. St nelle sentenze cit. "Rapporti informativi" 4,67 punti e non il max 5 punti per aver conseguito una valutazione inferiore al massimo nei rapporti informativi., cosa smentita dai quaderni di scrutinio ove ha conseguito il massimo alla voce rapporti informativi. Né come detto si poteva fare diversamente in base a sub parametro disarticolarlo il punteggio complessivo in sub punteggi e/o introducendo il 27.10.2010 parametri di giudizio modificativi di quelli stabiliti il 15.5.2007. Altri vizi: il riferimento ai giudizi annuali complessivi dei vari candidati valgono ai fini delle condizioni di ammissione allo scrutinio e non sono valutabili anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi; (sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza formatasi in materia di appalti); non si può diversificare la posizione di candidati per i quali il giudizio è formulato per tutti in termini di eccellenza (ottimo); la corretta valutazione avrebbe consentito al ricorrente di ottenere ben più di quegli 1,92 punti in più che lo separano dalla posizione utile per l'ammissione al corso di formazione.

5) Medesimi vizi del quarto motivo sotto altro profilo Violazione provv. CFS 5.9.2007. Il ricorrente già doveva rientrare tra i primi 68 posti anche sul-



la base della graduatoria approvata con decreto del 30.11.2010.

L'annullamento precedente ha travolto tutti gli atti conseguenti, corso di formazione compreso. Pertanto, con la nuova graduatoria, com'era già avvenuto con la graduatoria annullata che aveva ammesso il 69° perché il 5° era cessato, poiché diversi candidati nel frattempo erano cessati dal servizio si doveva procedere allo scorrimento della graduatoria.

1° motivo aggiunto medesimi vizi del primo motivo CFS non poteva valutare a suo arbitrio e/o in modo difforme identici casi e attribuire nei sottopunteggi la valutazione massima (o superiore a quella del ricorrente) ad alcuni candidati promossi il cui fascicolo personale conteneva gli stessi elementi che sono serviti alla medesima Amministrazione per giustificare

l'assegnazione al ricorrente di un punteggio di gran lunga inferiore. In particolare CFS non poteva valorizzare *ad hoc* i giudizi di numerosi candidati in base a note di qualifica e/o rapporti informativi che riportavano valutazioni assai meno lusinghiere e comunque ben distanti dai livelli di eccellenza (o quasi) riconosciuti nel giudizio reso in sede di scrutinio; non poteva dimenticare richiami, diffide, note di biasimo presenti nel fascicolo di (ben 12) numerosi candidati (cfr nota 12); non poteva penalizzare nei medesimi subpunteggi il ricorrente che pure (a differenza di altri candidati promossi) non ha mai ricevuto diffide o note di biasimo. CFS ha illegittimamente sopravvalutato i punteggi di moltissimi candidati sebbene non vi fosse alcuna corrispondenza nei rapporti informativi e/o nelle relazioni allegate ai medesimi (cfr. nota 22).

Si chiede l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.

Con la presente pubblicazione, in esecuzione del provvedimento del Presidente della Sez. Seconda Ter del TAR Lazio del 28 ottobre 2011 n. 4049 che ha autorizzato il ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami tramite inserzione di un avviso riassuntivo, ma esaustivo, contenente l'oggetto e le conclusioni del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con dispensa dall'indicazione nominativa dei destinatari.

Genova Roma 7 novembre 2011

Avv Marco Barilati Avv Luca Gabrielli

